

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA  
GRUPPO CONSILIARE DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO  
70124 BARI  
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
Atti Consiglio n° 708 II Legislatura

PROPOSTA DI LEGGE

"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N.6 DEL 12/2/1979 -ADEMPIMENTI  
REGIONALI PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE N.10 DEL 28/1/1977" di  
iniziativa dei consiglieri:

Antonio Ventura- Nicola D'Andrea- Giovanni Papapietro- Antonio  
Somma- Rocco Galatone

RELAZIONE:

Colleghi Consiglieri,  
nel presentare all'approvazione del Consiglio la legge regionale sugli "Adempimenti Regionali per l'attuazione della legge regionale n.10" avvertiamo i colleghi consiglieri, anche per l'esperienza già maturata attraverso il lavoro collegiale svolto e le resistenze incontrate, che la legge in questione affrontava una materia quanto mai controversa, non facile, scottante, in quanto brucia alcune vecchie concezioni e alcuni consolidati interessi mentre tende a fondere - a dimensione diversa - il da sempre trascurato interesse sociale con quanto di recuperabile - e sollecitante - vi può essere, e c'è, nell'opera e nell'investimento di chi tende a trovare, o a dare, attraverso la casa, qualcosa che l'attuale società consumistica ha pressoché vanificato.

Non sfuggivano a noi, quindi, nè le difficoltà, nè i compiti nuovi che non solo il Consiglio Regionale, ma la Comunità pugliese in tutte le sue articolazioni, doveva affrontare davanti a detta legge.

Già non era stato facile giungere a sintesi, tra le varie tendenze, contrastanti ipotesi e contenuti diversi presenti nel Disegno di legge della Giunta e nella Proposta di legge del P.C.I. Naturalmente ognuno - ed ogni forza politica impegnata in sede consiliare - fu portato a rinunciare a qualcosa in cambio del consenso più ampio che, per questa via, si intravide di poter raggiungere.

E il consenso fu quasi unanime tanto che solo il M.S.I. per motivi di principio, mai suffragati da proposte concrete nonostante le possibilità avute (sia in sede di commissione che attraverso l'apporto dei tecnici, anche del M.S.I. invitati al pari degli altri a suggerire idee e proposte alla commissione) votò contro.

Lo stesso P.L.I. che a livello nazionale si era tenacemente battuto contro la legge n.10, a livello regionale si astenne, perché non poteva non cogliere tutta una serie di sforzi fatti e di conquiste ottenute ( spesso dopo tenace scontro con il rappresentante del Governo nazionale) nell'interesse delle varie istanze della nostra Comunità.

La legge regionale dunque fu votata da tutti i partiti presenti in Consiglio ad esclusione del M.S.I. e con l'astensione del P.L.I. Non intendiamo qui soffermarci sui motivi che hanno spinto molti dirigenti dei partiti che avevano votato favorevolmente a scendere, nel corso della campagna elettorale, nel più gretto e sciocco attacco anticomunista.

~~Basando~~ <sup>Puntando</sup> sulla disinformazione, su ogni interesse singolo ( da quello dello speculatore a quello di chi non riusciva ad avere la casa), sulle falsità più scoperte, alcuni dirigenti della D.C., del P.S.D.I., P.R.I. ed anche del P.S.I., hanno cavalcato ogni " tigre" del dissenso pur di raccattare qualche voto. Sia chiaro, ogni partito fa la campagna elettorale che crede, non é questo in discussione. Quel che ci preme sottolineare é ben altro. Ogni dirigente dei partiti che compongono l'attuale Giunta Regionale avrebbe potuto, anche a sostegno delle proprie posizioni critiche, trovare validi informatori nei tecnici, consiglieri regionali o assessori del proprio partito che avevano lavorato per varare la legge, su come si era giunti alla definizione dei singoli articoli, sulle scelte, e sul contenuto degli stessi.

Fatta questa doverosa informazione avrebbero appreso ad esempio che furono proprio le resistenze accanite dei loro rappresentanti

politici e del Governo regionale ( presente in Commissione con diversi assessori, nel corso del lungo lavoro di preparazione) a non volere - per gli oneri di urbanizzazione - gli abbattimenti previsti nella Proposta di legge del P.C.I.

Era, ed é, nostra intenzione dare al Comune la massima libertà di determinare e graduare gli oneri di urbanizzazione, indicati a livello regionale. In una Regione così composita, con tante differenti realtà, era, ed é, inconcepibile piattificare e imporre qualunque cosa attraverso quel centralismo esasperato che, anche nel settore della casa e dell'urbanistica, i rappresentanti della Giunta regionale proponevano e, in verità, attuano da tempo.

A nome della Giunta si disse che andare oltre l'abbattimento iniziale del 35%, sulle tabelle regionali, il P.C.I. ( che aveva proposto il 50% iniziale) si assumeva " la grave responsabilità di togliere alle finanze comunali, di rubare ai comuni, i proventi di cui avevano bisogno".

Basta raffrontare queste affermazioni, fatte in sede di commissione, con quanto si é detto - o si é lasciato dire sulle piazze - per comprendere tutta la doppiezza, l'insipienza e il qualunqueismo che ha animato, secondo i luoghi ed i momenti, alcuni dei protagonisti della legge " Bucalossi".

Più che abbandonarsi a questi metodi era, ed é, compito anzitutto dell'esecutivo aiutare, assistere i Comuni ( come più volte abbiamo sostenuto nelle sedi competenti) nell'affrontare i compiti nuovi che le diverse leggi impongono loro. Così come era, ed é, compito dei singoli consiglieri e delle varie forze politiche impegnarsi sia nella attuazione di quanto di positivo é stato raggiunto e, contemporaneamente, correggere errori e insufficienze presenti nella legge.

Ed é questo il compito che intendiamo assolvere con questa proposta di legge. Noi intendiamo, sulla base delle antiche proposte da noi fatte, e non accettate in sede di stesura della legge n.6, e sulla base delle prime esperienze fatte dai comuni, modificare gli artt. 20,21,24 e 37 in modo che, nel rispetto della propria autonomia, i Comuni determinano e graduino gli oneri di urbanizzazione sulla base della realtà esistente, certo vista con intenti innovatori, e delle esigenze del comune e dei cittadini.

Da ciò scaturisce anche la semplificazione di alcune procedure, il superamento di alcune tabelle e l'introduzione nella Convenzione di alcune clausole in grado di garantire meglio i lavoratori occupati, così come si evince dal nuovo articolato che proponiamo.

Antonio	Ventura <i>Antonio Ventura</i>
Nicola	D'Andrea <i>N. D'Andrea</i>
Giovanni	Papapietro <i>Giovanni Papapietro</i>
Antonio	Somma <i>Antonio Somma</i>
Rocco	Galatone <i>R. Galatone</i>

70124 B A R I  
VIA CAPRUZZI, 212 - TEL. 365755

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE N.6 DEL 12/2/1979

"Adempimenti regionali per l'attuazione della legge n.10 del 28/1/1977"

A R T. 20

Commi aggiuntivi: all'inizio dell'articolo si aggiungono i seguenti commi:

" Il Comune determina con stima analitica i costi reali di urbanizzazione per le varie zone del territorio comunale.

Tali costi potranno essere desunti da quelli stabiliti dalle tabelle B ed H della presente legge, ottenute sulla base di stime analitiche a livello regionale. Su tali costi il Comune ha facoltà di applicare un abbattimento massimo del 50%.

Punto b)- primo comma: tale punto viene sostituito con la seguente formulazione:

" alla individuazione, con riferimento alle tabelle B, del costo base di urbanizzazione applicabile nel Comune in relazione agli indici di fabbricabilità territoriali ed alla classe di appartenenza di cui al precedente punto a)".

Punto d)-primo comma: tale punto viene soppresso.

I punti e),f)g), diventano rispettivamente d),e),f)

Punto f) testo vigente( punto e, testo come sopra modificato) viene sostituito con la seguente formulazione:

"e)- alla individuazione <sup>per</sup> ciascuna zona omogenea dei <sup>f</sup>coefficienti che il Comune intende adottare, differenziati secondo il tipo di intervento edilizio( tabella ~~G~~).

Punto g) attuale testo vigente ( punto f testo come sopra modificato) viene sostituito con la seguente formulazione:

"f) - alla determinazione finale, per effetto dei parametri di cui alla presente legge, del contributo per le opere di urbanizzazione

dovuto rispettivamente:

- 1)- per le costruzioni residenziali, per le costruzioni commerciali e direzionali ( tabella B/1);
- 2)- per gli impianti turistici e per le attrezzature di soggiorno temporaneo ( tabella B/2);
- 3)- per gli impianti industriali e artigianali ( tabelle H e I ).

Punto aggiuntivo. In calce all'articolo si aggiunge il seguente punto:

"g) alla determinazione della gradualità di applicazione del contributo secondo le modalità di cui al successivo articolo 21".

#### A R T. 21

Il testo vigente viene sostituito con la seguente formulazione:

"Il Comune, determinato il contributo ai sensi dell'art.20, ha facoltà di abbattere tale contributo in misura non maggiore del 35%, limitatamente alle costruzioni residenziali, commerciali e direzionali.

Per i Comuni che nell'ultimo decennio presentano un decremento percentuale della popolazione attiva, l'abbattimento massimo potrà essere pari al 45%.

Gli abbattimenti di cui al precedente comma dovranno essere gradualmente ridotti dal comune in funzione dell'ammontare dei costi reali sostenuti per le varie zone del territorio comunale, fino a raggiungere il contributo di cui all'art.20.

Il Comune, per i soggetti di cui all'art.8 della legge 28/1/77,n.10, nonché per gli interventi nell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18/4/1962,N.167 o sulle aree individuate ai sensi dell'art.51 della legge 21/10/71,n.865 può stabilire un ulteriore abbattimento del 25%.

Ai richiedenti la concessione per la costruzione di case unifamiliari destinate a propria abitazione, il Comune può concedere, in aggiunta a tutti i precedenti abbattimenti, un abbattimento del 15% se appartenenti a fasce di reddito inferiori a lire 8 milioni; del 10% se appartenenti a fasce di reddito compresi fra 8 milioni e 10 milioni.

Ai fini della determinazione del reddito si applicano le modalità di cui all'art.21 della legge 5/8/78 n.457.

Gli abbattimenti di cui ai precedenti commi non si applicano alle costruzioni o parti di costruzioni che possono classificarsi di lusso ai sensi del D.M.2/8/1969 del Ministro dei Lavori Pubblici e successive modificazioni e integrazioni.

In ogni caso il contributo rinveniente dall'applicazione dell'art. 20 e dagli abbattimenti del presente articolo non può essere inferiore al contributo stabilito dal comune con propria determinazione ai sensi dell'ultimo comma dell'art.5 della legge 28/1/77 n.10.

A R T. 24

Comma sostitutivo -il terzo comma viene sostituito con il seguente:

" Il Comune può decurtare il costo base della quota parte relativa alle opere di urbanizzazione di cui non sia prevista la realizzazione nel P.P.A. o per le quali esiste un finanziamento a carico di enti pubblici preposti.

A R T. 37

In calce alla CONVENZIONE TIPO PER LA CONCESSIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA CONVENZIONATA DI CUI ALL'ART.8 DELLA LEGGE 28/1/1977,n.10, si aggiunge il seguente capo:

CAPO 6°- " Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto della presente convenzione il concessionario é tenuto ad applicare o fare applicare integralmente dall'assuntore dei lavori condizioni normative e retributive ai lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, e ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Il concessionario e/o l'assuntore dei lavori sono responsabili in solido in rapporto al comune dell'osservanza delle norme innanzidette.

Ove si rende necessaria la concessione di opere in subappalto il concessionario e/o gli imprenditori incaricati dell'esecuzione delle opere, si obbligano a darne avviso, con lettera raccomandata e almeno quindici giorni prima di procedere alla stipula dei relativi contratti, alle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti integrativi provinciali, e alla rappresentanza sindacale del cantiere.

Dato atto inoltre che per la realizzazione dell'intervento é previsto l'impiego di sistemi costruttivi tradizionali, il concessionario e/o l'assuntore dei lavori, si obbligano a non concedere in subappalto le opere riguardanti la realizzazione delle strutture in getto di calcestruzzo, dei solai e delle opere murarie. Ove si verificasse nel corso dei lavori l'impossibilità di adempiere all'obbligo

innanzidetto, in tutto o in parte, per cause sopravvenute, il concessionario e/o l'assuntore dei lavori, sono tenuti a darne avviso alle Organizzazioni Sindacali secondo le modalità e i tempi fissati nel precedente comma.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, comunque accertata, il Comune comunicherà al concessionario e agli imprenditori eventualmente incaricati per l'esecuzione delle opere l'inadempienza accertata, comminando a titolo di penale una somma pari al 10% del contributo di cui all'art.6 della legge 28/1/1977, n.10".

In calce alla "CONVENZIONE TIPO PER LA CONCESSIONE RELATIVA AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA DI CUI ALL'ART.9/b DELLA LEGGE 28/1/1977, n.10", si aggiunge il seguente capo:

CAPO 7°: " Nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto della presente convenzione il concessionario é tenuto ad applicare o fare applicare integralmente dall'assuntore dei lavori condizioni normative e retributive ai lavoratori dipendenti non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, e ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Il concessionario e/o l'assuntore dei lavori sono responsabili in solido in rapporto al comune dell'osservanza delle norme innanzidette.

Ove si rende necessaria la concessione di opere in subappalto il concessionario e/o gli imprenditori incaricati dell'esecuzione delle opere, si obbligano a darne avviso, con lettera raccomandata e almeno quindici giorni prima di procedere alla stipula dei relativi contratti, alle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti integrativi provinciali, e alla rappresentanza sindacale del cantiere.

Dato atto inoltre che per la realizzazione dell'intervento é previsto l'impiego di sistemi costruttivi tradizionali, il concessionario e/o l'assuntore dei lavori, si obbligano a non concedere in subappalto le opere riguardanti la realizzazione delle strutture in getto di calcestruzzo, dei solai e delle opere murarie. Ove si verificasse nel corso dei lavori l'impossibilit  di adempiere all'obbligo innanzidetto, in tutto o in parte, per cause sopravvenute, il concessionario e/o l'assuntore dei lavori, sono tenuti a darne avviso alle Organizzazioni Sindacali secondo le modalit  e i tempi fissati nel precedente comma.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, comunque accertata, il Comune comunicher  al concessionario e agli imprenditori eventualmente incaricati per l'esecuzione delle opere l'inadempienza accertata, comminando a titolo di penale una somma pari al 10% del contributo di cui all'art.6 della legge 28/1/1977,n.10."

T A B E L L E

TABELLA B/1- Il titolo della tabella viene così integrato:

" COSTO BASE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA, RIFERITA A METRO QUADRATO DI SUPERFICIE GLOBALE DETERMINATA IN BASE ALL'ART.33 RELATIVO A CIASCUNA CLASSE DI COMUNE, PER LE COSTRUZIONI RESIDENZIALI, COMMERCIALI, E DIREZIONALI.

TABELLA B/2- La tabella viene soppressa

TABELLA B/3- Tale tabella con la presente modifica diventa tabella B/2

TABELLA G - Tale tabella viene sostituita con la seguente tabella:

COEFFICIENTE DI CORREZIONE IN FUNZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

	NC	RIC	RI
Zone omogenee di tipo A	1	1	0,5
Zone omogenee di tipo B	0,9	0,8	0,6
Zone omogenee di tipo C	0,8	0,7	0,6

N.C.: nuove costruzioni

R.I.C.: demolizione e ricostruzione

R.I.: ristrutturazione, restauri

Antonio  
Nicola  
Giovanni  
Antonio  
Rocco

VENTURA *Antonio Ventura*  
D'ANDREA *N. D'Andrea*  
PAPAPIETRO *Fiorino Papapietro*  
SOMMA *Antonio Somma*  
GALATONE *R. Galatone*

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA  
U.C.